



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AL RAG. ...omissis....

PEC: [...omissis....](#)

e per conoscenza

CCIAA DI UDINE

(Ufficio del registro delle imprese)

Roma, 24 maggio 2017, prot. 193550

ALLA DGPICPMI

OGGETTO: PMI innovative. Requisito delle spese in ricerca e sviluppo

Con nota PEC 17 maggio 2017 è stato richiesto allo scrivente Ministero un parere in merito alla possibilità per una società che intende iscriversi nella sezione speciale delle PMI innovative, di utilizzare il requisito della percentuale di spese in ricerca e sviluppo con riferimento non a quelle sostenute nell'anno 2016, ma di quelle sostenute e da sostenere per l'anno 2017.

La norma di riferimento (articolo 4, del DL 3 del 2015), prevede al comma 1 che le società che intendono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle PMI innovative devono avere quale requisito (tra l'altro): *«volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall' articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa».*



La norma è assolutamente parallela a quella relativa ai requisiti che devono essere posseduti dalle start-up innovative, che però aggiunge una locuzione mancante in quella sopra riportata: *«In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa»*.

Al di là del dirimente dato letterale, appare di tutta evidenza la *ratio* della scelta legislativa, che nel caso delle start-up si riferisce di regola a società che sono state appena costituite, mentre nel caso delle PMI innovative presuppone, esprimendolo chiaramente nel comma 1 medesimo, richiedendo ai fini dell'iscrizione in sezione speciale *«la certificazione dell'ultimo bilancio»*, la preventiva attività della società per almeno un esercizio sociale.

Tutto ciò premesso le spese di ricerca e sviluppo documentabili ai fini del requisito di cui sopra, sono quelle maturate nell'esercizio 2016 ricavabili dal bilancio, sempreché la società abbia già provveduto a deposito del bilancio 2016 stesso, per il quale, come noto, il termine di deposito del bilancio stesso scade al 30 maggio p.v.

Altrimenti dovrà far riferimento al bilancio 2015.

F.to Fiorentino

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)